



COMUNE DI RIPARBELLA
(Prov. Di Pisa)

CONSERVAZIONE DEI VALORI STORICI, ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DEL
TERRITORIO COMUNALE

**REGOLAMENTO DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, REALIZZAZIONE
DI MURALES E ESERCIZIO DI SPRAY ART SU SPAZI PUBBLICI E
PRIVATI**

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 DEL 15/10/2019
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2025

Sez.I - REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE D'ESERCIZIO

Art.1 - Oggetto del regolamento e finalità

Art. 2 - Definizioni e classificazioni

Art. 3 - Vincolo e divieti generali

Art. 4 - Limitazioni in particolari zone dello Strumento Urbanistico

Art. 5 - Autorizzazioni all'installazione

Art. 6 - Obblighi per il titolare dell'insegna

Art. 7 - Illeciti e repressioni

Art. 8 - Norme transitorie

Sez II. - REALIZZAZIONE DI MURALES E PER L'ESERCIZIO DI SPRAY ART SU SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 9 - Oggetto, soggetti e luoghi del presente Regolamento

Art 10. - Principi e finalità

Art. 11 - Elenco degli spazi pubblici da destinare ai murales

Art. 12 - Elenco degli spazi privati da destinare ai murales

Art. 13 – Muri palestra

Art. 14- Richiesta di autorizzazione

Art. 15 – Modalità di realizzazione dell'opera

Art. 16 - Validità temporale dell'autorizzazione e limiti nell'uso

Art. 17 – Durata dei murales

Art. 18 - Occupazione di suolo pubblico e privato

Art. 19 - Opere diverse da quelle autorizzate

Art. 20 - Responsabilità

Art. 21 Vigilanza – Sanzioni e disposizioni finali

Sez. I - REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE D'ESERCIZIO

Art.1 - Oggetto del regolamento e finalità

1. Il presente regolamento si applica all'interno del territorio comunale e detta norme per l'installazione dell'insegne di esercizio.
2. Disciplina in particolare le tipologie dell'insegne in funzione delle caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici e degli spazi urbani , le modalità di installazione dell'insegne di esercizio, stabilendo limitazioni e divieti nell'ambito del territorio comunale e prescrive le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni.
3. Tutte le insegne di esercizio dovranno possedere i requisiti in merito a tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati e modalità di posizionamento, tali, da consentire la salvaguardia del decoro e del rispetto dell'ornato urbano, nonché l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico di riferimento.

Art. 2 - Definizioni e classificazioni

1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici relativa all'attività esercitata, comprendente eventualmente simboli e/o marchi, sempre relativi all'attività stessa (logo), realizzata e supportata con idonei materiali, installata all'esterno dell'attività a cui si riferisce per richiamarne l'attenzione.
2. Ai fini del presente regolamento, le insegne di esercizio si classificano:
 - a) secondo la loro tipologia:
 - CON CARATTERI INDIPENDENTI, quando l'iscrizione e/o il marchio è composto da elementi singoli indipendenti fissati al piano di ancoraggio;
 - CON CARATTERI INDIPENDENTI SU SUPPORTO, quando l'iscrizione e/o il marchio è composto da elementi singoli fissati su un supporto posto sul piano di ancoraggio;
 - A PANNELLI, quando l'iscrizione e/o marchio è posta o ricavata su un unico supporto di natura prevalentemente bidimensionale;
 - A COSSONETTO, come i pannelli, quando lo spessore non risulta essere trascurabile e la sua natura diviene tridimensionale;
 - IN VETROFANIE, quando l'iscrizione e/o il marchio è posta all'interno di un involucro trasparente protettivo, con le caratteristiche proprie del pannello;
 - ALTRI TIPI, quando l'iscrizione e/o il marchio sono realizzati o supportati con sistemi diversi da quelli precedenti;
 - b) secondo la loro posizione al piano di ancoraggio in :
 - A BANDIERA, quando il supporto contenente l'iscrizione e/o marchi, è ad esso ortogonale;
 - FRONTALI, quando il supporto contenente l'iscrizione e/o marchi è ad esso parallelo;
 - INCLINATE, quando il supporto contenente l'iscrizione e/o il marchio forma con esso un angolo diverso da quello retto in almeno una delle sue dimensioni principali;
 - c) secondo il sistema di illuminazione adottato, se con luce:

- DIRETTA, quando il fascio luminoso è originato da una sorgente luminosa inserita nell'insegna unitamente al piano contenente l'iscrizione e/o il marchio;
- INDIRETTA, quando il fascio luminoso è originato da una sorgente diversa e indipendente dall'insegna e convogliato su questa mediante elementi accessori.

Art. 3 - Vincolo e divieti generali

1. In tutto il territorio comunale non è consentita l'installazione di insegne di esercizio che vadano a coprire ed offuscare gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi, lesene, fasce marcapiano, fasce marcadavanzale, cantonate, conci, chiavi di volta, lunette dei vani e quant'altro a questi assimilabili.
2. Il posizionamento delle insegne di esercizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.
3. Le insegne comunque collocate, non potranno occupare la sagoma libera stradale, né limitare la libera fruizione dello spazio pubblico ed ostacolare la visibilità dei segnali stradali.
4. La loro collocazione dovrà salvaguardare luci e vedute di terzi e non pregiudicare l'areoilluminazione degli edifici serventi e terzi.
5. E' sempre vietata la collocazione di insegne di esercizio su piante e/o assenze arboree, su strutture temporanee e/o fisse quali tende, gazebo, tettoie e pergolati ancorché autorizzate.
6. Nella realizzazione di detti mezzi pubblicitari è vietato utilizzare lo stemma del Comune di Riparbella.
7. Le insegne a bandiera prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico non potranno in nessun caso occupare la sagoma libera stradale. La loro installazione ove prevista, potrà avvenire esclusivamente sulle facciate di edifici dove presente il piano viabile pedonale ad un'altezza non inferiore di 4,00 mt. tra l'intradosso del manufatto con lo stesso passaggio pedonale. Nelle pertinenze private, nelle zone ove previste, potranno essere installate insegne a bandiera a condizione che non abbiano proiezione su altre proprietà sia pubbliche che private con altezza non inferiore a 3,50 mt. tra l'intradosso del manufatto ed il piano viabile.

Art. 4 Limitazioni in particolari zone dello Strumento Urbanistico

1. Nelle zone individuate dal vigente Regolamento Urbanistico come A "tessuto storico" e zone B0 "zone di interesse storico ambientale", le insegne di esercizio dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Non dovranno avere eccessive dimensioni rispetto alle aperture sottostanti;
 - b) Dovranno avere preferibilmente sagoma regolare ed in ogni caso una forma che si integri in maniera organica al contesto ambientale e architettonico di riferimento;
 - c) Dovranno essere realizzate con scritte e/o marchio possibilmente pitturato e/o comunque riprodotto su supporto del tipo "a pannello" così come specificato all'art. 2) del presente regolamento, costituito da materiale in legno o metallo, appositamente verniciato e/o trattato ;

- d) Non è consentito l'uso di supporti del tipo "a cassonetto" così come specificati all'art. 2) del presente regolamento;
 - e) Particolare attenzione dovrà essere adottata nell'uso di colori e del loro abbinamento. Dovranno essere usati cromatismi omogenei con tonalità non particolarmente accese e vivaci;
 - f) Dovranno avere sistema di illuminazione del tipo "indiretto", così come definito dall'art. 2) del presente regolamento;
 - g) Le insegne a bandiera così come disciplinate dall'art. 2) del presente regolamento, di norma non sono ammesse, salvo per i seguenti casi:
 - per segnalare poliambulatori, strutture sanitarie e farmacie, mediante l'uso degli appositi simboli;
 - nei casi in cui l'attività è ubicata nella traversa interna alla viabilità principale.
2. Per quest'ultimi casi, la reale necessità di installare detta tipologia di insegna, sarà valutata caso per caso dagli uffici preposti al rilascio del parere tecnico, e comunque tali insegne dovranno essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche del presente articolo con staffe in metallo appositamente verniciate.
3. A titolo esemplificativo vengono riportati alcuni esempi di insegne di esercizio, da collocare in dette zone, da cui trarre indicazioni utili per la loro realizzazione:

INSEGNE A PARETE



INSEGNE A BANDIERA



4. In tutte le altre zone del vigente R.U., sono ammesse insegne di esercizio come classificate dall'art. 2) del presente regolamento nel rispetto comunque dei vincoli e divieti generali di cui all'art. 3).

Art. 5 Autorizzazioni all'installazione

1. Per l'installazione delle insegne di esercizio, fatte salve le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, gli interessati dovranno presentare al Comune istanza di autorizzazione su stampato appositamente disposto.
2. La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione spetta sempre al Comune in particolare all'Ufficio Tributi sentito il parere del Settore Tecnico - Servizio Urbanistica-Edilizia Privata e della Polizia Municipale ognuno per le proprie competenze;
3. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
 - Descrizione del manufatto richiesto con particolare riferimento alle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati e del tipo di illuminazione previsto;
 - Documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l'insegna verrà collocata;
 - Documentazione grafica in adeguata scala, contenente l'illustrazione del manufatto per forma e dimensioni e bozzetto dell'insegna a colori;
 - Dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile, nel caso il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario.
4. L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 507/1993 e secondo le tariffe in vigore approvate dall'Amministrazione Comunale.
5. I manufatti potranno essere installati successivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale e, qualora posti su suolo pubblico, secondo le modalità previste dal Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. L'autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio ha validità per un periodo di tre anni, con decorrenza dal momento del rilascio ed è rinnovabile, salvo eventuali diverse disposizioni previste in convenzione/concessioni/contratti sottoscritte dal Comune ed il richiedente.

Art. 6 Obblighi per il titolare dell'insegna

1. Il titolare dell'autorizzazione una volta installata l'insegna di esercizio, rimane obbligato a:
 - verificare periodicamente il buono stato di conservazione dell'impianto pubblicitario e delle strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - provvedere alla completa rimozione, compreso le eventuali strutture di sostegno con ripristino dello stato dei luoghi, in caso di scadenza, decadenza o revoca

dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto di installazione, o di motivate richieste del Comune.

Art. 7 Illeciti e repressioni

1. Sono da intendersi illegittime le insegne di esercizio risultanti non conformi alle condizioni e caratteristiche stabilite dall'autorizzazione, sia nella forma, contenuto, dimensioni, colori, sistemazioni e ubicazione.
2. Ai sensi dell'art. 4° comma dell'art. 62 del D.Lgs. 446/1997, l'Amministrazione Comunale con provvedimento del Responsabile del Servizio, procede alla rimozione delle insegne installate in difformità dall'Autorizzazione. Il provvedimento del Responsabile del Servizio di rimozione può disporre che l'impianto pubblicitario non conforme, sia rimosso a cura del responsabile entro 7 giorni dalla data della sua notifica all'interessato. In caso di inadempienza, valutate le osservazioni eventualmente pervenute entro lo stesso termine (7 giorni), alla rimozione provvede l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese sostenute al responsabile dell'illecito.

Art. 8 Norme transitorie

1. Tutte le insegne in esercizio all'entrata in vigore del presente regolamento sono tollerate.
2. Gli interessati dovranno adeguarsi alle disposizioni impartite dal presente regolamento in caso di installazione di nuove insegne e/o sostituzione di quelle esistenti.

Sez II. - REALIZZAZIONE DI MURALES E PER L'ESERCIZIO DI SPRAY ART SU SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 9 - Oggetto, soggetti e luoghi del presente Regolamento

1. Sono oggetto del presente Regolamento la realizzazione di disegni, murales, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ottenute, in ogni caso solo a livello pittorico (sono quindi escluse incisioni, graffiature, sabbiature ecc.), di seguito definiti "murales", su muri di edifici e recinzioni o su qualunque altro spazio (muri di sottopassi, pilastri, viadotti, ecc.) comunque visibile messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, da altri Enti di diritto pubblico e privato o da privati cittadini.
2. La realizzazione dei "murales", è permessa:
 - a) sugli spazi espressamente destinati a questo tipo di manifestazione artistica sulla base di quanto specificato dal presente Regolamento;
 - b) ai soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. ____.
3. Il presente Regolamento definisce il rapporto con il soggetto autorizzato limitatamente agli spazi di cui all'articolo 3 e 4 ;
4. ogni altro intervento su superfici non autorizzate resterà disciplinato dalle norme vigenti.

Art 10. - Principi e finalità

1. Il presente regolamento è volto a riconoscere la Street Art, valorizzare le varie forme della sua espressione e promuoverne un esercizio rispettoso nel contesto urbano e architettonico

comunale attraverso l'arricchimento degli spazi pubblici o privati di percorsi artistici, il recupero di zone in stato di degrado, il contrasto alle forme di vandalismo

Art. 11 - Elenco degli spazi pubblici da destinare ai murales

1. I muri di edifici, recinzioni, delimitazioni di ponti, sottopassi, ecc., di proprietà comunale, da destinare alla realizzazione di murales vengono individuati dall'Ufficio Tecnico che ne redige l'elenco da approvare con deliberazione della Giunta Comunale, corredato dai dati necessari ad indicare con precisione gli spazi e i luoghi da mettere a disposizione. Non sono autorizzabili superfici di edifici o manufatti di interesse artistico, storico, ambientale e architettonico.

Art. 12 - Elenco degli spazi privati da destinare ai murales

1. A seguito della approvazione del presente regolamento, il Servizio competente, provvederà a pubblicare un apposito avviso alla cittadinanza per la messa a disposizione di spazi idonei da utilizzare per la realizzazione dei murales.
2. I cittadini interessati, proprietari degli spazi, potranno indicare la propria disponibilità agli uffici comunali utilizzando l'apposita modulistica, con l'impegno a lasciare inalterata l'opera che sarà realizzata nello spazio concesso e comunque a concordare con l'Amministrazione Comunale, qualsiasi modifica del murale.
3. La Giunta valuterà le disponibilità pervenute e procederà all'individuazione delle aree dove potranno essere realizzati murales. L'elenco degli spazi privati disponibili è approvato con Deliberazione della Giunta Comunale. Non sono autorizzabili superfici di edifici o manufatti di interesse artistico, storico, ambientale e architettonico.
4. L'elenco rimarrà valido fino ad esaurimento degli spazi disponibili, salvo le integrazioni che saranno ad esso effettuate mediante successivi avvisi redatti e pubblicati come disciplinato al comma1.

Art. 13 - Muri palestra

1. Nell'elenco di cui all'articolo 2, l'Amministrazione comunale può individuare degli spazi denominati "muri palestra", i quali potranno essere concessi a gruppi di writers, ovvero utilizzati come esercizio dell'attività di writing, senza obbligo di realizzare un'opera predefinita, fermo restando l'obbligo di presentazione di formale richiesta. Il muro palestra sarà individuato da una targhetta dell'Amministrazione comunale. I muri palestra sono usufruibili liberamente da tutti coloro che ne hanno fatto domanda. Gli utilizzatori del muro palestra si impegnano periodicamente a ripulire gli spazi riverniciandoli di bianco, così da renderli riutilizzabili.
2. Nei muri palestra non è consentito l'uso di scale, ponteggi e impalcature. Rimangono in capo ai richiedenti le responsabilità civili e penali, come specificato ai commi 1 e 2 del successivo art. 12.
3. Devono comunque essere rispettate le prescrizioni di cui all'art 7 commi 1 e 2-

Art. 14- Richiesta di autorizzazione

1. I cittadini, singolarmente o riuniti in gruppi, associazioni, scuole, che abbiano interesse a praticare l'arte dei "murales", devono presentare domanda in carta semplice all'Ufficio Cultura a seguito del bando annuale che seguirà dopo l'individuazione degli spazi da parte dell'Ufficio tecnico Comunale.
2. La domanda deve contenere:
 - dichiarazione completa di dati anagrafici del singolo esecutore o, nel caso di gruppi, di tutti i suoi componenti, con indicazione, in quest'ultimo caso, di un responsabile maggiorenne al quale fare riferimento per l'invio dell'autorizzazione o di altre comunicazioni;
 - dichiarazione, completa di dati anagrafici e debita sottoscrizione dei genitori o di chi esercita la patria potestà e del responsabile maggiorenne, nel caso di gruppi composti da minorenni, che si assumono tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione del murale;
 - una scheda tecnica comprendente descrizione del tema ad oggetto dell'opera artistica, l'indicazione della via, numero civico e fotografia del muro o edificio su cui si intende realizzare l'intervento con indicazione di massima delle dimensioni dell'opera e della tecnica di esecuzione (Acrilico, bomboletta spray, affresco etc.).
 - Dichiarazione di impegno dell'esecutore dell'intervento rispetto ai requisiti di cui al presente regolamento
 - In caso di murales da realizzarsi su muri di edifici e spazi di proprietà privata, dichiarazione di concessione delle superfici per l'esecuzione di murales da parte del proprietario dell'edificio, con allegata copia del documento di identità del medesimo in corso di validità.
 - Dichiarazione del proprietario che si impegna a lasciare inalterata l'opera che sarà realizzata, salvo giusta causa o modifiche concordate con l'Amministrazione Comunale.
4. La Giunta Comunale, sulla scorta di parere tecnico favorevole dell'Ufficio tecnico comunale/PM, approva con proprio atto il progetto di murales ed assegna le superfici murarie in base alla valutazione del bozzetto e all'ordine di arrivo delle richieste, sino ad esaurimento degli spazi.
5. Al singolo richiedente o al responsabile per nome conto di un gruppo di richiedenti, dei quali occorre comunque esatta identificazione, è rilasciato apposito consenso preliminare all'autorizzazione all'intervento.

Art. 15 – Modalità di realizzazione dell'opera

1. L'opera non deve contenere:
 - Disegni o scritte che possano risultare in contrasto con le norme sull'ordine pubblico o offensive del pubblico pudore, della morale o della persona,
 - Messaggi pubblicitari espliciti o impliciti;
 - Contenuti intolleranti e/o offensivi nei confronti delle religioni, delle etnie e dei generi e dell'orientamento sessuale.
2. Saranno ammesse esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d'autore. L'autore dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale rinuncia all'esercizio di eventuali pretese relative al diritto di autore.
3. Gli esecutori dei "murales" devono operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, pena la revoca dell'autorizzazione.
4. Nel caso si renda necessaria l'occupazione di suolo pubblico con attrezzature devono essere rispettate le norme vigenti in materia.
5. il soggetto autorizzato è gestore della superficie e si occuperà dei ritocchi della sua opera, per quanto possibile, ove questa si degradi o sia deteriorata.
6. L'amministrazione comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche parziale, a spese dell'esecutore, di opere in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.
7. Per le opere realizzate o da realizzare, nulla può essere preteso, né dai soggetti esecutori né da coloro che mettono a disposizione gli spazi.
8. Ogni volta che è realizzato un "murale", l'autore ha l'obbligo di datarlo, firmarlo e scattare una fotografia dell'opera, che successivamente andrà consegnata all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà a formare un archivio delle opere realizzate.
9. Gli orari nei quali è possibile lavorare negli spazi autorizzati, avendo cura di non recare disturbo alla quiete pubblica, sono i giorni dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00.
10. La persona che ha ottenuto il permesso per la realizzazione dell'opera è tenuta a segnalare eventuali situazioni che hanno impedito o disturbato il suo operato, sia durante la realizzazione sia durante la gestione.

Art. 16 - Validità temporale dell'autorizzazione e limiti nell'uso

1. L'autorizzazione per la realizzazione dell'opera avrà validità di 12 mesi dal giorno del rilascio, sarà valida solo per le persone indicate, per l'esecuzione del bozzetto approvato, per lo spazio assegnato e potrà, dove necessario, essere prorogata.
2. L'autorizzazione all'uso dei muri palestra avrà validità di 2 mesi dal giorno del rilascio dell'autorizzazione.
3. I soggetti titolari dell'autorizzazione non possono cederla ad altri, se non dandone comunicazione all'Ufficio, che provvederà ad aggiornare i nominativi sul documento autorizzativo.

4. Il documento dovrà essere esibito, in originale o fotocopia, accompagnato da un documento di riconoscimento, a richiesta del personale addetto al controllo, della Polizia Municipale o di altre forze dell'ordine.

Art. 17 – Durata dei murales

1. Le opere realizzate hanno durata permanente.
2. L'Amministrazione comunale dispone la cancellazione o il restauro di quelle opere autorizzate, ma ormai fatiscenti o che siano state oggetto di pesanti vandalismi, sia che occupino spazi di proprietà pubblica, sia che occupino spazi di proprietà privata.

Art. 18 - Occupazione di suolo pubblico e privato

1. Gli esecutori dei murales devono operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare pena la revoca dell'autorizzazione.
2. Nel caso si rendesse necessaria l'occupazione di suolo pubblico con attrezzature o quant'altro utile per permettere la decorazione di muri o altri spazi, dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di occupazione del suolo pubblico ed è in capo al soggetto autorizzato ogni richiesta di autorizzazione. Ad integrazione delle disposizioni di cui al regolamento COSAP, per le operazioni di cui al presente Regolamento il soggetto esecutore è dispensato dal pagamento degli oneri di suolo pubblico
3. In ogni caso i soggetti autorizzati, prima di iniziare l'esecuzione del murale, dovranno prendere opportuni contatti con il Comando di Polizia Locale, il quale impartirà le prescrizioni necessarie al fine di garantire la sicurezza pedonale e viaria, oltre le modalità e le condizioni per l'occupazione del suolo pubblico.
4. Ai fini della sicurezza, nel caso di esecutori minorenni, sarà obbligatoria la presenza, durante i lavori, del responsabile maggiorenne indicato nell'atto autorizzativo.

Art. 19 - Opere diverse da quelle autorizzate

1. Sono permesse, in fase di esecuzione dell'opera, tutte le modifiche ritenute necessarie per migliorarla, purché non comportino un risultato finale sostanzialmente diverso, e purché non vi siano aggiunte in contrasto con quanto previsto all'art.6.

Art. 20 - Responsabilità

1. Un soggetto autorizzato è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente, nei riguardi del Comune di Riparbella e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dalla realizzazione del murale, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale

risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del soggetto da parte di società assicuratrici. Pertanto, è a carico dello stesso l'adozione, nell'esecuzione, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità dei terzi.

2. Il soggetto autorizzato sarà, altresì, responsabile dei danni comunque arrecati nella realizzazione del murale, a beni di proprietà di terzi e terra, perciò, indenne il Comune di Riparbella da qualsiasi pretesa o molestia.
3. Il Comune di Riparbella, è esonerato da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l'originalità e la paternità dell'opera e da eventuali imitazioni o copie da parte di terzi dell'opera stessa.

Art. 21- Vigilanza – Sanzioni e disposizioni finali

1. Il controllo del rispetto del presente regolamento è attribuito alla Polizia Locale.
2. Nel caso di inosservanze delle disposizioni previste dal presente regolamento, a carico degli autori della violazione si procede alla contestazione nei confronti del responsabile e, in caso di minori, all'esercente la potestà, ai sensi dell'art. 2 della legge 24.11.1981, n° 689.
3. Chiunque realizzi murales:
 - al di fuori dagli spazi individuati dalla deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art.3/4 del presente Regolamento
 - essendo privo della necessaria autorizzazione di cui all'art.6 del presente Regolamento
 - oltre il termine assegnato nell'autorizzazione di cui all'art.8 del presente Regolamento
 - essendo regolarmente autorizzato, ceda a terzi la propria autorizzazioneè soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di € 300,00
4. Chiunque realizzi un murale sostanzialmente diverso dall'opera autorizzata è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di € 200,00.
5. Chiunque distrugga, deturpi, imbratti un murale regolarmente autorizzato è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di € 500,00, oltre al ripristino a proprie cure e spese dello stato dei luoghi mediante tinteggiatura a fondo bianco o comunque con tonalità tale da rendere nuovamente fruibile lo spazio. Nel caso di inadempimento nei termini previsti, l'intervento di ripristino sarà eseguito dall'Amministrazione Comunale, con spese a carico del trasgressore quantificate in € 500,00.
6. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali sanzioni alle norme penali o speciali che saranno eventualmente accertate.